



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

PIAZZA CADUTI N. 6 - CAP 25070
TEL. (0365) 897707 - FAX (0365) 897738
COD. FISC. 00706830171 PARTITA IVA 00575540984

Regolamento della Consulta Giovani del Comune di Bione

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n...

Sommario

Art. 1 La Consulta Giovani del Comune di Bione.....	3
Art. 2 Finalità.....	3
Art. 3 Rapporti con le istituzioni	3
Art. 4 Organi.....	3
Art. 5 Assemblea	3
Art. 6 Comitato Operativo.....	4
Art. 7 Il Coordinatore e Vicecoordinatore.....	4
Art. 8 Segretario.....	5
Art. 9 Tesoriere	5
Art. 10 Gruppi di Lavoro.....	5
Art. 11 Mezzi.....	5
Art. 12 Modifiche dello Statuto	5
Art. 13 Disposizioni finali	5

Art. 1 La Consulta Giovani del Comune di Bione

1. È istituita dal Comune di Bione, con Deliberazione di Consiglio Comunale N°..., la Consulta Giovani. La Consulta potrà dotarsi di un proprio logo, previa sottoposizione alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 2 Finalità

1. La Consulta Giovani è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale in materia di tematiche giovanili. In particolare, la Consulta:
 - È strumento di conoscenza e concertazione delle realtà dei giovani;
 - Promuove progetti, dibattiti, ricerche, incontri, manifestazioni culturali e ricreative in tema di condizione giovanile;
 - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - Favorisce il raccordo tra le istituzioni locali e i giovani cittadini
 - Raccoglie e diffonde dati ed informazioni nei settori di interesse giovanile;
2. La Consulta Giovani non ha fini di lucro, è apartitica, rispetta le diverse ideologie e convinzioni religiose e personali.

Art. 3 Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale: la collaborazione può avvenire attraverso diverse forme, tra le quali pareri non vincolanti, proposte o iniziative, che il Coordinatore della Consulta comunica in forma scritta.

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Consulta Giovani del Comune di Bione:
 - l'Assemblea;
 - il Comitato Operativo;
 - il Coordinatore, il Vicecoordinatore, il Segretario e il Tesoriere.
2. Le cariche, gratuite, durano in carica per 3 anni.

Art. 5 Assemblea

1. Possono fare parte dell'Assemblea della Consulta i giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni, residenti nel Comune di Bione o non residenti ma che svolgono nel Comune attività di studio, lavoro o volontariato e chiedono di aderire alla Consulta e che manifestano la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta.
2. L'iscrizione alla Consulta Giovani è gratuita e avviene attraverso la compilazione di appositi moduli, reperibili nel sito del Comune.
3. La richiesta di iscrizione è accettata una volta verificate l'età e la residenza e l'adesione va rinnovata ogni cinque anni.

4. I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 31° anno di età, per dimissioni volontarie o per perdita dei requisiti sopra elencati.
5. Il numero dei partecipanti è illimitato. E' membro dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o un Consigliere Comunale delegato alla Consulta Giovani.
6. Le attività svolte dalla Consulta Giovani vengono pubblicate in apposita sezione del sito web istituzionale.
7. L'assemblea ha una sua funzione di proposta e consultazione ed ha i seguenti compiti:
 - suggerire modalità per il perseguimento degli obiettivi istituzionali tenendo conto delle esigenze dei giovani del territorio;
 - organizzare il proprio lavoro istituendo dei gruppi di lavoro;
 - eleggere i componenti del comitato operativo;
 - approvare annualmente la relazione del comitato operativo e il bilancio.
8. L'assemblea si riunisce periodicamente nei locali messi a disposizione dal Comune; in ogni caso si riunisce almeno una volta l'anno.
9. Le decisioni vengono verbalizzate dal Segretario all'atto di insediamento della seduta.
10. Il Coordinatore della Consulta Giovani convoca l'Assemblea via mail o altri canali di comunicazione con almeno 10 giorni di anticipo sulla data dell'Assemblea stessa, riducibili a 5 in caso di urgenza.
11. È possibile la convocazione in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano il 25% dei componenti dell'Assemblea.
12. Le sedute dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 6 Comitato Operativo

1. Il Comitato Operativo è eletto dall'Assemblea, al suo interno, a maggioranza dei presenti ed è formato da:
 - Coordinatore, Vicecoordinatore, Segretario e Tesoriere;
 - Da un minimo di 3 a massimo di 11 consiglieri
2. Il Comitato Operativo svolge i seguenti compiti:
 - sviluppa le direttive indicate dall'Assemblea;
 - svolge un ruolo propositivo nei confronti dell'Assemblea;
 - relaziona all'Assemblea sull'attività svolta;
 - costituisce eventuali gruppi di lavoro.
3. Il Comitato Operativo viene convocato via mail o altri canali informatici, dal Coordinatore della Consulta, con almeno 5 giorni di anticipo, riducibili a tre in caso di urgenza.

Art. 7 Il Coordinatore e Vicecoordinatore

1. Il Coordinatore della Consulta è eletto in seno al comitato operativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e a scrutinio segreto. Ogni membro del comitato può esprimere una sola preferenza. In caso di parità si procede con il ballottaggio tra i due candidati con più voti. In caso di ulteriore parità, viene estratto a sorte il Coordinatore tra i due candidati.
2. Il Coordinatore ha funzioni di rappresentanza della Consulta, convoca l'Assemblea ed il Comitato Operativo e li presiede e funge da referente nei confronti dell'Amministrazione comunale.
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
4. Il Vicecoordinatore della Consulta è eletto in seno al Comitato Operativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore le funzioni vengono svolte dal Vicecoordinatore. Le funzioni vengono svolte dal Vicecoordinatore anche nei casi di cui ai successivi commi 5 e 6, fino all'elezione del nuovo Coordinatore.

6. Nel caso in cui il Coordinatore decada per perdita di requisiti o dia le dimissioni, deve essere eletto dal comitato operativo un nuovo Coordinatore.

Art. 8 Segretario

1. Il Segretario è eletto in seno al Comitato Operativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizza le riunioni del Comitato Operativo e dell'Assemblea.
2. Alla scadenza dell'incarico può esser rieletto; in caso di sua assenza è facoltà del Coordinatore nominare un sostituto ad interim scelto tra i componenti del Comitato Operativo.
3. Il Segretario ha il compito di tenere e compilare il registro degli aderenti alla Consulta, di annotare le presenze alle riunioni nonché redigere i verbali delle sedute sottoscrivendo i medesimi insieme al Coordinatore.

Art. 9 Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto in seno al Comitato Operativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e tiene le scritture contabili di eventuali somme a disposizione della Consulta.
2. Il Tesoriere si occupa di custodire e gestire le risorse economiche derivanti alla Consulta da finanziamenti privati o di auto-finanziamento.

Art. 10 Gruppi di Lavoro

1. L'Assemblea può creare dei Gruppi di Lavoro per confrontarsi su tematiche specifiche e occuparsi di singoli progetti.

Art. 11 Mezzi

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta con le seguenti modalità:
 - a. mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione, presso i locali municipali o altri locali in disponibilità dell'Amministrazione;
 - b. patrocinando iniziative e manifestazioni promosse dalla Consulta preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
2. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica, riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull'utilizzo di personale o risorse economiche o strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere concordata e approvata dagli organi istituzionali e dai responsabili di servizio del Comune di Bione.

Art. 12 Modifiche del Regolamento

1. Il Comitato Operativo anche su proposta dell'Assemblea approvata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti propone al Sindaco modifiche al presente Regolamento affinché le medesime siano messe in discussione in Consiglio Comunale.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico.
2. La convocazione della prima assemblea spetta al Sindaco o suo delegato, il quale presiede al solo fine di gestire le operazioni di voto per l'elezione del Comitato Operativo.